

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1441

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAISSAN, ANGELICI, LORENZETTI, DI BISCEGLIE, VALPIANA, CANANZI, BIELLI, PISAPIA, NIEDDA, MALAVENDA, FRAU, BENVENUTO, TARGETTI, LENTO, GARDIOL, MICHELANGELO, LUCIDI, BONITO, SICA, BOATO, LUMIA, PIVA, GRIGNAFFINI, OLIVIERI, PARRELLI, GIULIETTI, PALMA, SETTIMI, GALLETTI, GIARDIELLO, ATILI, RODEGHIERO, BALOCCHI, SBARBATI, CREMA, SAONARA, NOVELLI, RAFFAELLI, DI STASI, CEREMIGNA, CENNAMO, SAIA, CENTO

Modifica all'articolo 3 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, in materia di concentrazioni di proprietà in ambito regionale nel settore dei giornali quotidiani

Presentata il 6 giugno 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — La vendita, nel maggio scorso, del quotidiano romano *Il Messaggero* da parte della Ferfin al gruppo Caltagirone, già proprietario dell'altro quotidiano romano « Il Tempo », pone in modo allarmante la questione della concentrazione dei quotidiani in ambito locale.

La compravendita non viola la legge che regola la posizione dominante nel mercato

editoriale (legge 25 febbraio 1987, n. 67), ma ciò per un evidente limite della legge stessa.

La concentrazione nelle stesse mani dei due quotidiani a prevalente insediamento romano, per la cui diffusione è decisiva la cronaca cittadina, rappresenta una grave limitazione del pluralismo informativo nella capitale. Il fatto poi che il proprie-

tario sia un imprenditore direttamente coinvolto nei grandi progetti di Roma (Giubileo e forse le Olimpiadi) pone ulteriori inquietanti interrogativi sulle finalità di questa operazione editoriale. Interrogativi che permarrebbero anche qualora, come è da taluni previsto, il gruppo Caltagirone procedesse prossimamente alla vendita di una delle testate.

Da qui la presente proposta di legge, che definisce come « posizione dominante », e dunque da rimuovere, anche la situazione di quell'editore che superi con più di una testata il 30 per cento delle vendite di quotidiani in una regione, quando tali giornali riportino la cronaca locale.

Perché due testate? Perché non si può porre limiti al successo di un giornale. È con l'acquisizione di una testata concorrente dello stesso tipo (cioè con la cronaca locale della stessa città) che si rende evidente la volontà di impedire la concorrenza e il pluralismo informativo.

Il limite del 30 per cento viene elevato a 35 qualora si tratti di un editore vero e proprio e non di un operatore economico con interessi prevalenti in altri settori imprenditoriali.

La legge attualmente in vigore prevede dei limiti solo a livello nazionale e di area interregionale. Con questa proposta di legge si pone un limite anche a livello regionale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente:

« *d-bis*) giunga ad editare o a controllare società che editano almeno due giornali quotidiani con diffusione superiore al 30 per cento delle copie di quotidiani complessivamente diffuse in ciascuna regione; tale limite è elevato al 35 per cento per quei soggetti che conseguano entrate nel settore della comunicazione di massa per almeno due terzi dei propri introiti complessivi. Ai fini della presente lettera sono computati quei giornali quotidiani contenenti almeno due pagine quotidiane in media annua dedicate all'informazione politica, sociale, economica e a fatti di cronaca relativi al territorio regionale o a parti di esso ».

